Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2002

recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 5377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/994/CE)

(GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2003/72/CE della Commissione del 30 gennaio 2003	L 26	84	31.1.2003
►**M2**	Decisione 2004/621/CE della Commissione del 26 agosto 2004	L 279	44	28.8.2004
►**M3**	Decisione 2005/573/CE della Commissione del 22 luglio 2005	L 193	41	23.7.2005
►**M4**	Decisione 2008/463/CE della Commissione del 17 giugno 2008	L 160	34	19.6.2008
►**M5**	Decisione 2008/639/CE della Commissione del 30 luglio 2008	L 207	30	5.8.2008
►**M6**	Decisione 2009/799/CE della Commissione del 29 ottobre 2009	L 285	42	31.10.2009
►**M7**	Decisione di esecuzione 2012/482/UE della Commissione del 20 agosto 2012	L 226	5	22.8.2012
►**M8**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1068 della Commissione del 1º luglio 2015	L 174	30	3.7.2015
►**M9**	Decisione di esecuzione (UE) 2023/1016 della Commissione del 22 maggio 2023	L 136	75	24.5.2023
►**M10**	Decisione di esecuzione (UE) 2026/1428 della Commissione del 1º luglio 2026	L 1428	1	2.7.2026

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 90603 del 21.7.2026, pag. 1 (2008/463/CE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2002

recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 5377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/994/CE)

Articolo 1

La presente decisione si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.

▼M3

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato della presente decisione in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi e dell'articolo 3, nel caso di prodotti elencati nella parte II dell'allegato.

▼M4
▼C1

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite dei prodotti elencati nella parte II dell'allegato accompagnate da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta, prima dell'invio, a un'analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute animale o umana. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e loro metaboliti in tutti i prodotti elencati nella parte II dell'allegato. Inoltre, i prodotti dell'acquicoltura elencati nella parte II dell'allegato saranno sottoposti a prove tese a verificare la presenza di malachite verde, di cristalvioletto e loro metaboliti. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati.

▼M2

_____

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

▼**M2**

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalla competente autorità cinese e, se del caso, dei risultati di un'ispezione in loco effettuata dagli esperti della Comunità.

▼**B**

Articolo 7

Le decisioni 2001/699/CE e 2002/69/CE sono abrogate.

Articolo 8

La presente decisione si applica a partire dal 24 dicembre 2002.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M3

ALLEGATO

▼M10

PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nell'Unione senza l'attestato di cui all'articolo 3:

— prodotti della pesca, ad eccezione:

  — dei prodotti dell'acquacoltura;

  — dei gamberetti sgusciati e/o lavorati;

  — dei gamberi della specie *Procambarus clarkii* pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca;

— gelatina;

— additivi alimentari quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

— sostanze da utilizzare come integratori alimentari o in tali integratori quali disciplinati dalla direttiva (CE) 2002/46 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

— vitamina D3 destinata al consumo umano e precursori utilizzati per la sua produzione, se conformi ai trattamenti specifici per i prodotti altamente raffinati (derivati lipidici) di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]);

— alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]);

— solfato di condroitina, glucosamina e chitosano considerati materie prime per mangimi quali disciplinate dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione ([5]);

— vitamina D3 da utilizzare come additivo per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) e precursori utilizzati per la sua produzione, destinati all'uso nei mangimi per animali d'allevamento e negli alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009;

— L-cisteina e L-cistina da utilizzare come additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003.

([1]) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).

([2]) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/46/oj).

([3]) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).

([4]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).

([5]) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj).

([6]) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj).

▼M3

PARTE II

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità a condizione di essere corredati dell'attestato di cui all'articolo 3

— Prodotti dell'acquacoltura.

— Gamberetti sgusciati e/o lavorati.

— Gamberi della specie *Procambrus clarkii* pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca.

— Involucri di origine animale.

— Carni di coniglio.

— Miele.

— Pappa reale.

▼M5

— prodotti a base di carne di pollame.

▼M6

— uova e prodotti a base di uova.

▼M7

— Propoli e polline delle api.